Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 marzo 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. 1245.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 315, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1980, n. 315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1980;

Vedute le delibere delle autorità accademiche dell'Università di Padova;

Considerato che nell'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica per mero errore materiale non si è provveduto alla sostituzione di una disciplina nell'indirizzo politico-internazionale del corso di laurea in scienze politiche ed altresì che, nell'art. 2, è stata erroneamente aggiunta la frase: «... per l'indirizzo moderno... »;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica di detti errori;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato nelle premesse è così rettificato:

« Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in scienze politiche, le lettere *B*) e *C*) sono così sostituite:

B) *Per l'indirizzo politico-economico*:

1) matematica per economisti;
2) teoria e politica dello sviluppo;
3) scienza delle finanze;
4) diritto commerciale;
5) storia contemporanea;

C) *Per l'indirizzo politico-internazionale*:

1) diritto internazionale;
2) storia dei trattati e politica internazionale;
3) relazioni internazionali;
4) organizzazione economica internazionale;
5) storia contemporanea. ».

Art. 2.

Nell'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica è soppressa la frase: « ... per l'indirizzo moderno... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1094.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 236. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la cattedra di cardiochirurgia - centro Blalock - dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 237. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 238. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 239. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 240. — Il numero massimo di allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 241. — L'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.

Art. 242. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) princìpi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) clinica chirurgica generale;
3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
4) cardioangioradiologia (biennale) I;
5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
6) elementi di anestesia e rianimazione;
7) fisiopatologia respiratoria;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) cardioangioradiologia (biennale) II;
3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
4) semeiotica angiologica;
5) cardiologia medica (biennale) I;
6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
7) princìpi e tecniche della circolazione extra-corporea;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I;

4° *Anno*:

1) cardiologia medica (biennale) II;
2) angiologia medica;
3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
5) terapia intensiva (biennale) I;
6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
2) terapia intensiva (biennale) II;
3) cardioangiochirurgia pediatrica (biennale) II;
4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 243. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 244. — Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1095**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali e quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 946, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli relativi alla scuola per tecnici di neurofisiopatologia (scuola diretta a fini speciali).

Art. 947. — La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche, teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare la professione di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 948. — La durata degli studi della scuola per tecnici di neurofisiopatologia è di tre anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari e ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 949. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università, che abbiano superato una prova di cultura generale ed una intervista attitudinale.

Art. 950. — Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti della scuola stessa.

L'esame di ammissione avrà luogo entro i primi quindici giorni del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla seconda facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Art. 951. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di dieci per il primo anno.

Art. 952. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) elementi di elettrotecnica;
2) biofisica;
3) elementi di neurochimica e neurofarmacologia;
4) nozioni di anatomia e fisiologia umana;
5) anatomia del sistema nervoso e dell'apparato motore;
6) neurofisiologia;
7) tecniche neurofisiologiche.

2° *Anno*:

1) patologia del sistema nervoso;
2) nozioni di elettronica;
3) principi di elettroencefalografia;
4) poligrafia ed altre tecniche di esplorazione del sistema nervoso;
5) elettromiografia.

3° *Anno*:

1) neurofisiopatologia ed elettroencefalografia clinica;
2) strumentazione elettronica;
3) clinica neurologica;
4) neuropsichiatria infantile;
5) neurochirurgia;
6) nozioni di neuropsicologia e psichiatria.

Art. 953. — Per essere ammessi al secondo ed al terzo anno, gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del primo e del secondo anno del corso rispettivo.

Art. 954. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione dalla commissione aule della facoltà. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà concluso dagli allievi sempre sotto la guida dei medici e dei tecnici della cattedra di neurofisiopatologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 955. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, dal professore della materia affine e da un docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 956. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola e nella prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto da una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secon-

do esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriore prova. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 957. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

La scuola è sotto la vigilanza della suddetta facoltà.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia e di facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 958. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 266

LEGGE 25 marzo 1982, n. **94**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al quarto comma, le parole: « 95 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « 150 miliardi »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 »;

al sesto comma, la cifra: « 6.000 miliardi » *è sostituita dalla seguente*: « 7.000 miliardi »;

dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985 »;

al settimo comma, le parole: « del precedente comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « del sesto comma del presente articolo »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985 »;

l'undicesimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.

Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi »;

al dodicesimo comma, la parola: « lottizzazione » *è sostituita dalla seguente*: « localizzazione ».

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nello ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dello articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare »;

il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 »;

il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa »;

al sesto comma, la cifra: « 1.000 miliardi » *è sostituita dalla seguente:* « 1.400 miliardi »;

all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari »;

al decimo comma, la parola: « settimo » *è sostituita dalla seguente:* « decimo »;

all'ultimo comma, la cifra: « 500 mila » *è sostituita dalla seguente:* « un milione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ».

All'articolo 4:

i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:

« Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia »;

all'ottavo comma, le parole: « da affidarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei »;

al tredicesimo comma, le parole: « ad un terzo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al quaranta per cento »;

al quattordicesimo comma, le parole: « ricerca e studi » *sono sostituite dalle seguenti:* « ricerca, studi e sperimentazione ».

All'articolo 5:

al primo comma, dopo le parole: « dall'agevolazione », *sono aggiunte le seguenti:* « All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile »;

il secondo e il terzo comma sono soppressi;

al quarto comma, le parole: « alla lettera *a*) dello articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla lettera *c*) dell'articolo 2 »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 »;

il sedicesimo comma è soppresso;

i commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania ».

Dopo l'articolo 5 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 5-*bis*. — Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.

Art. 5-*ter*. — Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.

Art. 5-*quater*. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.

Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.

All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

All'articolo 6:

il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale nè alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984 »;

il quinto comma è soppresso.

All'articolo 8:

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data »;

il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono soppressi;

il quindicesimo comma è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui

siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo.

Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.

In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste ».

All'articolo 9:

al primo comma, le parole: « per le esigenze proprie, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi » *sono sostituite dalle seguenti*: « per realizzare la propria prima abitazione ».

All'articolo 10:

al quinto comma, sono soppresse le parole: « nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata »;

è soppresso l'ottavo comma;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982 ».

All'articolo 13:

al primo comma, le parole: « diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al terzo comma, le parole: « sui problemi inerenti alla esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area »;

al sesto comma, le parole: « La commissione fornisce al pretore » *sono sostituite dalle seguenti*: « Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce ».

All'articolo 14:

al quinto comma, lettera b), *le parole*: « 12 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « diciotto milioni »;

al quinto comma, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le parole*: « Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso »;

al quinto comma, è soppressa la lettera c);

all'ottavo comma, sono soppresse le parole: « e comunque per non più di due anni ».

All'articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data ».

Dopo l'articolo 15 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 15-*bis*. — Le scadenze dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.

Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:

a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

L'articolo 16 *è soppresso.*

All'articolo 17:

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione ».

Gli articoli 18, 19, 20 *e* 21 *sono soppressi.*

Dopo l'articolo 21 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 21-*bis.* — Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.

Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.

Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.

Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.

Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.

Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-*bis* e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 21-*ter.* — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.

I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.

Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.

Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.

Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.

Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.

L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.

Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.

In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.

Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.

I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 21-*quater.* — A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85,

il CER è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.

Art. 21-*quinquies*. — Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA — ROGNONI — DARIDA — FORMICA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 95.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 125 e 126 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 125. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 126. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 127. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 128. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 129. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 130. — L'ammissione al corso avviene per titoli e per esami.

Art. 131. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;

tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive (1° anno);
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive (2° anno);
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 132. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 133. — Al termine di ciascun corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno.

Art. 134. — Al termine del corso di studi, gli specializzandi dovranno superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.

Art. 135. — Alla fine del corso agli interessati verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981.

Commercializzazione in parti preconfezionate dei formaggi a denominazione di origine e tipici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 657, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della sopra citata legge n. 125;

Visti i decreti presidenziali con i quali, ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1954, n. 125, sono state riconosciute le denominazioni di origine dei formaggi Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Siciliano, Fiore Sardo, Asiago e Robiola di Roccaverano, nonché le denominazioni tipiche dei formaggi Taleggio, Caciocavallo, Pressato, Provolone, Ragusano, Montasio e Mozzarella di bufala;

Ritenuta la necessità di prevedere che tutti i formaggi sia a denominazione di origine che tipici possano utilizzare le rispettive denominazioni anche se commercializzati non in forme intere;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del comercio e dell'artigianato;

Decreta:

I formaggi a denominazioni di origine e tipici possono essere commercializzati anche in parti preconfezionate.

Sulle parti preconfezionate e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l'indicazione della denominazione di origine o tipica secondo le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1982
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 65

(1527)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1982.

Estinzione della fondazione Giorgio Pirelli, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Considerato che la fondazione Giorgio Pirelli, con sede in Roma, rientra fra gli enti sottoposti al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto dell'annotazione finale alla tabella *B* allegata al medesimo decreto, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficienze che opera nel territorio di più regioni;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 19 maggio 1981;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 24 luglio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del nono comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*quater* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è dichiarata l'estinzione della fondazione Giorgio Pirelli.

Art. 2.

Le funzioni della fondazione Giorgio Pirelli relative ad attività assistenziali svolte fuori dal territorio nazionale, sono esercitate dal Ministero degli affari esteri.

E' attribuita ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assistenza ai cittadini ammalati poveri residenti in Italia prevista dall'art. 2 dello statuto sulla fondazione Giorgio Pirelli.

Art. 3.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative trasferite ai sensi del secondo comma del precedente art. 2 continuano ad essere esercitate mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

I beni immobili, insieme ai relativi patrimoni mobiliari, di cui all'allegata tabella *A*, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni immobili, insieme ai relativi patrimoni mobiliari, di cui all'allegata tabella *B* e il restante patrimonio ivi compresi titoli e azioni, sono attribuiti all'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del secondo e sesto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 5.

Al personale in servizio presso la fondazione Giorgio Pirelli si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 7

TABELLA *A*

Appartamenti in Roma, via Filomusi Guelfi n. 42, così composti:

a) scala *A*, interno 12
» 15
» 18
» 21

composti di due camere, cucina, bagno, ingresso;

b) scala *B*, interno 4
» 12
» 16
» 20

composti di due camere, cucina, bagno, ripostiglio, ingresso;

c) scala *B*, interno 5
» 6
» 13
» 14
» 15
» 16

composti di tre camere, ingresso, cucina, bagno, ripostiglio.

TABELLA *B*

Appartamento in Roma, via Manlio Capitolino n. 10, composto di un salone e due camere.

(1583)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1982.

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1980 concernente la spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti, per l'attuazione dei piani per le profilassi obbligatorie o misure di polizia veterinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1980;

Considerato che i fondi occorrenti per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie di Stato verranno iscritti per il 1982 in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità e che è necessario procedere alla ripartizione di tali fondi tra le regioni e province autonome per consentire loro l'approvvigionamento dei pro-

dotti immunizzanti necessari per le vaccinazioni obbligatorie, come previsto dall'art. 7 della citata legge n. 833/78 e per il pagamento delle relative prestazioni veterinarie;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le spese per le profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tra le quali verrà ripartito il capitolo di bilancio 4041 dell'esercizio finanziario 1982, sulla base di una media delle attività svolte nel settore nell'ultimo biennio.

Art. 2.

Le modalità di approvvigionamento dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali che li producono ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

La corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti avverrà secondo i parametri di spesa indicati nel decreto ministeriale 18 settembre 1980 citato nelle premesse. La ripartizione dei fondi relativi avverrà secondo la allegata tabella 1.

Art. 3.

Vaccino antiaftoso

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia e delle Venezie con sede in Padova per i quantitativi a fianco di ciascuno indicati:

istituto zooprofilattico di Brescia	7.000.000 dosi
istituto zooprofilattico di Padova	3.000.000 »
istituto zooprofilattico di Perugia	1.500.000 »
Totale . .	11.500.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 350 a dose trivalente bovina più IVA all'8 per cento.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e l'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, per i quantitativi a fianco di ciascuno indicati:

istituto zooprofilattico di Brescia .	6.000.000 dosi
istituto zooprofilattico di Perugia	2.500.000 »
istituto zooprofilattico di Teramo	2.500.000 »
Totale . . .	11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 100 a dose più IVA all'8 per cento.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia e l'istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise con sede in Teramo, per i quantitativi a fianco di ciascuno indicati:

istituto zooprofilattico di Perugia	500.000	dosi ceppo	Flury
	500.000	» »	ERA
istituto zooprofilattico di Teramo	1.000.000	» »	Flury
Totale . . .	2.000.000	dosi	

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 200 a dose più IVA all'8 per cento.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali della Campania con sede in Portici (Napoli) delle Puglie con sede in Foggia, della Sardegna con sede in Sassari e della Sicilia con sede in Palermo, per i quantitativi a fianco di ciascuno indicati:

istituto zooprofilattico di Sassari	300.000	dosi	bovine
	1.000.000	»	ovine
	250.000	»	capr.-equine
istituto zooprofilattico di Portici (Napoli)	300.000	»	bovine
	500.000	»	ovine
	150.000	»	capr.-equine
istituto zooprofilattico di Foggia	400.000	»	bovine
.	500.000	»	ovine
Totale dosi bovine . . .	1.000.000		
Totale dosi ovine . . .	2.000.000		
Totale dosi caprine-equine .	400.000		
istituto zooprofilattico di Palermo	(per memoria)		

Il prezzo di cessione del prodotto, è di L. 20 a dose bovina, L. 10 a dose ovina, L. 13 a dose caprina-equina, più IVA all'8 per cento.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità, e di sterilità nonché il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti, si atterranno alle caratteristiche specificate negli schemi di capitolato tecnico di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati di cui si rende necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti produttori nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni o province autonome avverrà in base ad un programma concordato tra le parti ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenendo conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

TABELLA 1

RIPARTIZIONE TRA LE VARIE REGIONI DEI FONDI OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, LA PESTE SUINA CLASSICA, IL CARBONCHIO EMATICO E LA RABBIA.

Regioni	Spesa complessiva IVA 8%
Piemonte	610.308.000
Aosta	21.492.000
Lombardia	1.365.621.012
Trentino-Alto Adige	105.840.000
Veneto	677.808.000
Friuli-Venezia Giulia	128.541.600
Liguria	12.420.000
Emilia-Romagna	822.420.000
Toscana	221.508.000
Umbria	159.427.656
Marche	180.900.000
Lazio	277.240.320
Abruzzo	154.872.000
Molise	51.861.600
Campania	232.992.612
Puglia	122.034.600
Basilicata	92.859.480
Calabria	134.157.600
Sicilia	277.150.680
Sardegna	366.360.840
Totale	6.015.816.000

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE, CONTROLLO, CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 1.

Il vaccino antiaftoso da fornire avrà le seguenti caratteristiche:

a) dovrà essere un vaccino trivalente preparato con tipi O, A, C, e loro varianti identificate a seguito di tipizzazioni effettuate in occasione dell'insorgenza di focolai di malattia;

b) il virus dovrà essere ottenuto mediante coltivazione « in vitro »;

c) la composizione del vaccino, per ogni dose-bovino trivalente di ml. 5 è stabilita come segue:

unità virali sufficienti a garantire una capacità protettiva su bovino, equivalente a una potenza bovina (p.b.) uguale a 8 con limiti inferiori a p.b. 4,1. I bovini da utilizzare nelle prove debbono avere età compresa fra 16 e 22 mesi e risultare privi di anticorpi antiaftosi, mediante sieroneutralizzazione con il metodo Lucam.

Per ogni prova di protezione di ciascun monovalente dovranno essere impiegati tre gruppi di almeno 5 bovini, inoculati rispettivamente con il vaccino in toto e diluizioni dello stesso nelle proporzioni di 1 : 4 e 1 : 16, più un gruppo controllo di almeno due unità;

il controllo di innocuità dovrà essere eseguito utilizzando tre bovini secondo le modalità impartite dall'Istituto superiore di sanità;

idrossido di alluminio contenente ossido di alluminio all'1,40% oppure bentonite (idrosilicato di alluminio) depurato all'1,5% nelle quantità ritenute idonee dall'istituto produttore;

saponina nella quantità e qualità dichiarata dall'istituto produttore;

formalina (soluzione acquosa di formaldeide al 40% nella quantità minima inattivante).

Art. 2.

Condizioni particolari

L'istituto dovrà impegnarsi:

a) a provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spesa;

b) il vaccino dovrà essere conservato a temperatura da + 2°C e + 6°C fino al momento della distribuzione ai veterinari operatori, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore e dell'istituto distributore.

Il vaccino non dovrà essere mai congelato. La validità del vaccino dovrà essere di 12 mesi;

c) l'istituto dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino;

d) nell'eventualità che sia necessario dover sottoporre al trattamento profilattico animali della specie suina esposti al pericolo d'infezione, l'istituto si impegnerà a fornire n. 4 dosi monovalenti bovine per ogni suino da trattare o altro vaccino monovalente per suini, di provata efficacia;

e) per quanto concerne la prova di protezione sul bovino prevista al precedente art. 6, lettera *C*, primo trattino, la stessa sarà effettuata nei laboratori ubicati presso l'istituto medesimo, riconosciuti idonei dall'Istituto superiore di sanità;

f) il vaccino dovrà essere sottoposto, serie per serie, al controllo aziendale per quanto concerne la efficacia, la sterilità e l'innocuità; inoltre di ogni serie dello stesso vaccino verranno prelevati campioni ed inviati all'Istituto superiore di sanità, per ulteriori possibili controlli;

g) per tutte le altre modalità relative alla produzione di vaccino antiaftoso, per la profilassi di Stato, gli istituti produttori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero della sanità con circolare n. 115 del 21 luglio 1973.

Art. 3.

Norme per il confezionamento e l'imballaggio del vaccino antiaftoso

a) Il vaccino dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile.

b) I flaconi potranno avere le seguenti capacità:

n. 250 cc., pari a 50 dosi;
n. 100 cc., pari a 20 dosi;
n. 50 cc., pari a 10 dosi;
n. 25 cc., pari a 5 dosi.

c) Ogni flacone dovrà essere posto in apposito astuccio di cartone.

d) Il confezionamento del prodotto per la spedizione potrà essere effettuato con scatole contenenti il numero dei flaconi di volta in volta richiesti.

e) Su ogni flacone e relativo astuccio, dovrà essere apposta una etichetta con la seguente dicitura:

Istituto zooprofilattico sperimentale . . . .

(Direttore: prof. . . . .)

VACCINO ANTIAFTOSO TRIVALENTE OAC PER USO VETERINARIO

Composizione - Virus aftoso dei tipi O, A, C, adsorbito all'idrossido di alluminio o alla bentonite inattivato dall'azione combinata del calore e della formalina;

Indicazione - Immunizzazione attiva verso i tre tipi analoghi di virus aftoso. Impiegare il vaccino a scopo preventivo, oppure d'urgenza limitatamente ai bovini sani di grandi stalle ai primi casi di malattia.

In casi eccezionali, bovini ipersensibili possono manifestare sintomi di shock, per cui il veterinario dovrà essere pronto ad applicare la necessaria terapia.

Uso - agitare energicamente prima dell'uso. Inoculare sottocute; nei bovini al terzo inferiore della giogaia; negli ovini e caprini alla punta dello sterno.

Dosi - bovini (di qualunque età e peso) cc 5; ovini e caprini cc 2.

Serie n. . . . . .

Data di preparazione .

Data di scadenza .

Conservare da + 2°C a + 6°C

Ogni flacone e relativo astuccio dovranno portare una scritta in colore rosso.

« Fornitura gratuita - Vietata la vendita »

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONTROLLO - CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 1.

Per quanto riguarda la preparazione ed il controllo del vaccino contro la peste suina classica vivo, lapinizzato e liofilizzato, dovranno seguirsi le seguenti modalità:

a) il vaccino dovrà essere una preparazione ottenuta da milze di conigli provenienti da allevamenti esenti da microorganismi patogeni, sacrificati al momento dell'acme febbrile consecutivo alla inoculazione intravenosa di un ceppo di virus lapinizzato della peste suina classica.

I conigli virus produttori, dopo il prelevamento dei tessuti per la raccolta del virus, dovranno essere distrutti. Durante la preparazione del vaccino non potranno aggiungersi antibiotici come penicillina e streptomicina. Potranno essere aggiunti degli stabilizzanti appropriati per la liofilizzazione del prodotto.

Il ceppo utilizzato per la preparazione del vaccino dovrà essere sprovvisto di potere patogeno residuale per gli animali della specie suina mediante adattamento al coniglio, ma dovrà conservare il potere antigene. Il lotto di semenza dovrà risultare sterile ed esente da virus estranei.

All'uopo dovranno essere inoculati con il ceppo di semina suinetti recettivi del peso di circa 30 kg. provenienti da allevamenti sani, per via intramuscolare con una dose di vaccino. I soggetti così trattati dovranno essere messi a contatto di altri suinetti dello stesso peso e della stessa provenienza, tenuti in osservazione per circa un mese; tutti i soggetti dovranno sopravvivere ed essere in buone condizioni di salute.

I soggetti posti a contatto dovranno essere sensibili all'inoculazione di un ceppo patogeno di virus.

Dovranno, inoltre, essere inoculati dei soggetti al termine della gestazione, per via intramuscolare con una dose di vaccino: i suinetti nati dovranno essere tenuti in osservazione per circa un mese e rimanere in buone condizioni di salute;

b) il vaccino dovrà essere sottoposto ai seguenti controlli:

saggio di innocuità: dovranno essere inoculati per via intramuscolare dei suinetti recettivi del peso di circa 30 kg. con 10 dosi di vaccino ricostituito secondo le prescrizioni. I soggetti mantenuti in osservazione per 21 giorni, al di fuori di una ipertermia temporanea, non dovranno presentare sintomi di malattia.

assenza di microorganismi contaminati: il vaccino dovrà essere sterile.

saggio di attività: dovranno essere inoculati dei suini del peso di circa 30 kg per via intramuscolare con 1/20 della dose prescritta. Altri suinetti dello stesso peso e della stessa provenienza, dovranno essere utilizzati come controlli.

Dopo 14 giorni tutti i suini vaccinati ed i controlli dovranno essere inoculati per via intramuscolare con virus patogeno della peste suina. Nei 14 giorni che seguono l'infezione, tutti i suini vaccinati dovranno sopravvivere senza presentare alcun sintomo di malattia.

E' ammessa una ipertermia (41 °C) per non oltre 24 ore.

I soggetti del controllo dovranno morire di peste suina classica e presentare lesioni caratteristiche all'esame anatomo-patologico.

Per l'accertamento dell'attività del vaccino dovrà essere inoltre contemporaneamente effettuato il seguente test complementare sulla stabilità del prodotto finale: inoculare, per via intramuscolare, quattro suini con una dose di vaccino mantenuto a 37 gradi C per sette giorni. L'infezione viene seguita 21 giorni dopo la vaccinazione, con una quantità di virus capace di portare a morte i suini di controllo non vaccinati, entro 14 giorni. Durante questo periodo di tempo i soggetti vaccinati devono sopravvivere;

controllo per la presenza di sostanze antimicrobiche: la prova dovrà essere eseguita utilizzando germi sensibili alle diverse sostanze antimicrobiche.

Il preparato dovrà risultare esente da sostanze antimicrobiche.

Art. 2.

Per quanto concerne il confezionamento, la distribuzione e la consegna del vaccino contro la peste suina classica dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

il virus lapinizzato ceppo cinese liofilizzato dovrà avere una validità di un anno; la data di scadenza verrà stabilita dal primo giorno in cui è iniziato l'ultimo controllo per il saggio di attività;

il prodotto dovrà essere contenuto in flaconi di vetro muniti di tappo perforabile inamovibile e confezionato come segue:

a) da 2 dosi - un flacone da 2 dosi di virus liofilizzato e un flacone contenente cc. 4 di diluente;

b) da 10 dosi - un flacone di 10 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc. 20 di diluente;

c) da 20 dosi - un flacone di 20 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc. 40 di diluente;

d) da 25 dosi - un flacone di 25 dosi di virus liofilizzato ed un flacone contenente cc. 50 di diluente;

ciascuna confezione dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone;

il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

a) in scatole contenenti 500 confezioni da 2 dosi;

b) in scatole contenenti 250 confezioni da 10 dosi;

c) in scatole contenenti 100 confezioni da 20/25 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e su ogni astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

nome e sede dell'istituto produttore;

nome e cognome del direttore;

la denominazione del prodotto;

la dizione « per uso veterinario »;

il volume totale del contenuto del recipiente e il numero delle dosi;

il numero della partita;

le condizioni di conservazione alla temperatura di + 2°C e + 6°C;

la data di scadenza;

la specie animale alla quale il vaccino è destinato;

il tipo di virus utilizzato;

via di somministrazione;

la segnalazione di qualsiasi sostanza suscettibile a provocare una reazione secondaria;

la segnalazione di eventuali controindicazioni per l'uso del vaccino;

la natura e la quantità del diluente da aggiungere (trattandosi di un vaccino liofilizzato);

la dizione « il vaccino deve essere utilizzato immediatamente dopo la sua ricostituzione »;

la dose consigliata;

la dizione in rosso « fornitura gratuita - vietata la vendita »;

sul flacone contenente il diluente dovrà essere apposta la dicitura « diluente - acqua distillata sterile e soluzione fisiologica sterile ».

Ogni confezione dovrà essere munita del foglio illustrativo con le modalità d'uso.

Il quantitativo di vaccino da fornire dovrà essere confezionato, in via di massima, per il 5% in flaconi da 2 dosi, per il 35% in flaconi da 10 dosi e per il 60% in flaconi da 20/25 dosi.

Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della consegna, in luogo fresco ed al riparo della luce, preferibilmente fra +2°C e +6°C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto produttore.

La partita di vaccino commissionata sarà considerata idonea e pronta per l'uso dopo che l'Istituto superiore di sanità avrà completato con esito favorevole i prescritti controlli di efficienza, innocuità, sterilità e rilasciato apposito certificato di avvenuto controllo della partita stessa con esito favorevole.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna del vaccino a propria cura e spese.

La spedizione del vaccino dovrà avvenire in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto stesso impieghi più di 24 ore per raggiungere dal luogo di spedizione la sede di destinazione. La consegna del prodotto dovra essere effettuata entro il termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna ordinazione.

Art. 3.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - DISTRIBUZIONE - VALIDITA' E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPO FLURY LEP

a) Controllo. L'istituto produttore, a seguito di ordinazioni, dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di recezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, però, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato nel periodo di cui sopra i controlli di propria competenza, il termine di 90 giorni sarà protratto di altri 15 giorni.

b) Composizione. La composizione del vaccino antirabbico avianizzato ceppo Flury Lep, dovrà essere come segue:

da 1 dose, costituita da cc. 3 di liquido diluitore (acqua distillata sterile) e da gr. 5 di liofilizzato di embrioni di pollo infettati con virus attenuato della rabbia;

da 5 dosi, costituito da 15 cc. di liquido diluitore (acqua distillata sterile) e da gr. 5 di liofilizzato di embrioni di pollo infettati con virus attenuato della rabbia.

c) Conservazione, distribuzione e validità. Il vaccino dovrà essere mantenuto, fino al momento della distribuzione, in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra +2°C e +6°C, sotto la diretta responsabilità dell'istituto.

L'istituto dovrà provvedere alla consegna dei quantitativi di vaccino entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

I quantitativi di vaccino ordinati dovranno avere la validità di un anno dalla data di preparazione, ed in particolare, all'atto della consegna, un periodo di validità non inferiore a 60 giorni.

L'istituto, inoltre, assume l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali qualora imputabili a deficienza del vaccino sia per quanto riguarda la conservazione, l'efficacia e l'innocuità.

d) Confezionamento. Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per una dose, da 1 flacone contenente una dose di virus liofilizzato e da 1 flacone o fiale contenente cc. 3 di diluente;

per 5 dosi, da 1 flacone contenente 5 dosi di virus liofilizzato e da un flacone o fiala contenente cc. 15 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

Il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura e spesa dell'istituto produttore, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da 1 dose;
scatole contenenti 200 astucci da 5 dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della presente fornitura, dovrà essere confezionato, in linea di massima, per il 50% in flaconi da 1 dose e per il 50% in flaconi da 5 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

« Istituto produttore - Nome e cognome del direttore -
Vaccino contro la rabbia - Virus avianizzato liofilizzato
Flury Lep - Uso veterinario »

Composizione per una dose cc. 3 di liquido diluitore (acqua distillata sterile) e gr. 1 di liofilizzato di embrione di pollo infettato con virus attenuato della rabbia (tipo Flury Lep).

Composizione per 5 dosi cc. 15 di liquido diluitore (acqua distillata sterile) e cc. 5 di liofilizzato di embrioni di pollo infettati con virus attenuato della rabbia (tipo Flury Lep).

Impiego, nei cani dopo 3 mesi di età.

Validità, un anno dalla data di preparazione.

Preparazione: n. . . . . . del . . . .

Scadenza: . . . .

Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce preferibilmente fra +2°C e +5°C:

Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.

Distruggere il flacone dopo l'uso.

Fornitura gratuita del Ministero della sanità.

Vietata la vendita (scritto in colore rosso).

Sul flacone o fiala contenente il diluente dovrà essere apposta la seguente dicitura:

« Diluente - Acqua distillata sterile »

Ogni confezione dovrà essere munita di un foglio illustrativo con le modalità d'uso.

CONTROLLO - COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - DISTRIBUZIONE - VALIDITA' E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO ANTIRABBICO CEPPO ERA

a) Per quanto riguarda le modalità relative al controllo, alla conservazione alla distribuzione ed alla validità del vaccino antirabbico del ceppo ERA, si richiamano quelle relative al vaccino antirabbico del ceppo Flury Lep.

b) Composizione. La composizione del vaccino antirabbico da colture di tessuto, ceppo ERA, dovrà essere come segue:

da 1 dose, costituita da 2 cc., di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di su'no infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

da 5 dosi, costituita da 10 cc., di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e da una opportuna quantità di liquido colturale liofilizzato di cellule renali di suino infettate con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA;

c) Confezionamento. Il virus liofilizzato dovrà essere contenuto in flaconi di vetro, muniti di tappo perforabile inamovibile.

Il diluente dovrà essere contenuto in flaconi di vetro con tappo perforabile inamovibile oppure in fiale.

La confezione per il contenimento del vaccino dovrà essere costituita come segue:

per 1 dose, da 1 flacone contenente una dose di virus liofilizzato o da un flacone o fiale contenente cc. 2 di diluente;

per 5 dosi, da un flacone contenente 5 dosi di virus liofilizzato e da un flacone o fiale contenente cc. 10 di diluente.

Ciascuna delle due suddette confezioni dovrà essere posta in apposito astuccio di cartone.

Il vaccino ordinato dovrà essere inviato a cura e spese dell'istituto produttore ai competenti uffici, confezionato in razionali imballaggi isotermici.

Il confezionamento per la spedizione dovrà essere effettuato come segue:

scatole contenenti 500 astucci da 1 dose;
scatole contenenti 200 astucci da 5 dosi.

Il quantitativo di vaccino, oggetto della fornitura, dovrà essere confezionato, in linea di massima, per il 50% in flaconi da 1 dose e per il 50% in flaconi da 5 dosi.

Su ogni flacone contenente il virus liofilizzato e sul relativo astuccio dovrà essere apposta una etichetta con le seguenti indicazioni:

« Istituto produttore - Nome e cognome del direttore -
Vaccino contro la rabbia - Virus attenuato da colture
di tessuto, ceppo ERA - Liofilizzato - Uso veterinario »

Composizione per una dose cc. 2 di liquido diluitore (acqua bidistillata sterile) e un'opportuna quantità di liquido colturale di cellule renali di suino liofilizzato, infettato con virus attenuato della rabbia, ceppo ERA.

Impiego: nei cani e in altri animali domestici (specificare quali) dopo 3 mesi di età.

Validità .

Preparazione n. . . del .

Scadenza . .

Conservare in luogo fresco ed al riparo della luce tra 2°C e 5°C.

Utilizzare il vaccino entro 30' dalla reidratazione.

Distruggere il flacone dopo l'uso.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumersi l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE - CONSERVAZIONE - CONTROLLO E CONFEZIONAMENTO DEL VACCINO CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO

a) Tipo di vaccino da impiegare.

Il vaccino da fornire contro il carbonchio ematico (C.E.) dovrà essere costituito da una sospensione di spore di B. Antracis viventi in soluzione fisiologica (addizionata di saponina allo 0,75% —1,0%). Inoltre tale vaccino dovrà contenere almeno 100.000 spore per ml. e comunque corrispondente alla formula registrata.

Impiego di vaccino (alla saponina) a differente patogenicità per bovini, ovini e per equini-caprini.

Per tali specie di animali dovranno essere impiegati i vaccini con diversa patogenicità e secondo le dosi a fianco indicate:

bovini - non oltre 6 mesi di età: 1/4 di cc.;

bovini - non meno di sei mesi di età ed ovini, caprini-equini: 1/8 di cc.

b) Confezioni: il vaccino da fornire dovrà essere confezionato come segue:

bovini ed ovini: fiale da 5 cc. e da 10 cc. rispettivamente in scatole da 10 e da 5 fiale;

equini e caprini: fiale da 2 cc. e da 5 cc. in scatole da 10 fiale.

Sulle fiale dovrà essere incollata una etichetta ed incisa a fuoco la seguente indicazione:

Istituto produttore - Vaccino contro il C.E. -
Tipo - (bovini, ovini oppure equini-caprini) -
Serie n. . . Data di preparazione .
e data di scadenza .

Sulle scatole dovrà essere apposta una etichetta di colore bianco per il tipo destinato ai bovini ed ovini e di colore verde per quello destinato agli equini e caprini.

Inoltre, su ogni etichetta dovranno essere trascritte le seguenti indicazioni:

Istituto produttore - Nome e cognome del direttore - Vaccino contro il carbonchio ematico per bovini - ovini e caprini-equini - Uso veterinario - Serie n. . . data di preparazione, di scadenza ed estremi del controllo dell'Istituto superiore di sanità

Conservare in frigo alla temperatura di +4°C.

Fornitura gratuita.

Vietata la vendita (scritta in colore rosso).

In ogni confezione dovrà essere incluso il foglietto illustrativo conforme al modello allegato.

c) Il vaccino da fornire dovrà essere approntato nelle seguenti preparazioni:

per bovini ed ovini: 50% in fiale da 5 cc.; 50% in fiale da 10 cc.;

per equini-caprini: 70% in fiale da 5 cc.; 30% in fiale da 2 cc..

d) Controlli: l'istituto produttore a seguito di ordinazioni, dovrà approntare il quantitativo di dosi di vaccino richiesto per le operazioni di controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Entro il termine di giorni 90, decorrenti dalla data di ricezione di tale ordinazione, l'Istituto superiore di sanità dovrà rilasciare il certificato attestante l'avvenuto controllo con esito favorevole.

Qualora, però, l'Istituto superiore di sanità non avesse ultimato entro il termine sopra indicato i controlli di propria competenza, il termine di 90 giorni, sarà protratto di altri 15 giorni.

e) Consegna: il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura e spese dell'istituto produttore confezionato in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se è prevedibile che il prodotto impieghi più di 24 ore per raggiungere, dal luogo di spedizione, gli uffici di destinazione.

I quantitativi di vaccino di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi destinatarie entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Resta inteso che l'istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuali incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

(1504)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1981.

Valore e caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e dedicati alle « Ville campane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1981, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano », aventi come soggetti « le ville campane »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1530 del 20 ottobre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli, da L. 100, 200 e 300, appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e aventi come soggetti, nell'ordine, Villa Campolieto - Ercolano, Villa Cimbrone - Ravello e Villa Pignatelli - Napoli.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette riproducono, entro un sottile filo di cornice, una veduta della villa e del paesaggio circostante.

Nel corpo delle vignette sono riportate la denominazione delle ville e le località in cui si trovano, la leggenda « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 100 », « 200 » e « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 18

(1418)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1096.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 1.000.000 disposto dalla sig.ra Luigia Andina ved. Beretta a favore dell'AVIS comunale di Costamasnaga (Como) con testamento olografo 8 agosto 1970, pubblicato in data 19 ottobre 1974, n. 77331 di repertorio, a rogito dott. Fausto Donegana, notaio in Oggiono (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 119

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **96.**

Modificazione allo statuto e alla denominazione dell'Istituto nazionale « Vittorio Emanuele III » per lo studio e la cura dal cancro, in Milano.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato l'inserimento dell'articolo 1-*bis* nello statuto dell'Istituto nazionale « Vittorio Emanuele III » per lo studio e la cura del cancro, in Milano, approvato con regio decreto 4 giugno 1925, n. 1020, che conseguentemente cambia la denominazione in « Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 marzo 1982, n. 86 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è prorogato *fino al* 31 *dicembre* 1982.

Art. 1-*bis.*

Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 *dicembre* 1980, *n.* 930, *in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo* 3 *della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalità fino al* 31 *dicembre* 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1574)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna Alpina, in Verona, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1981, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1982, registro n. 1, foglio n. 219, l'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna Alpina, in Verona, è autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 24.500.000, un immobile da adibire ad uso stampati ed archivio.

(1474)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito, incaricati di gestire il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati, per il biennio 1° gennaio 1980-31 dicembre 1981 e tacitamente rinnovabili per i successivi bienni.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 2 Finanze, foglio n. 126, sono state approvate le convenzioni che il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ha stipulato: il 23 giugno 1981 con il Banco di S. Spirito per l'espletamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nella Campania per il biennio 1980-81 e nel Lazio per il biennio 1980-81 prorogabile per i successivi bienni fino al massimo di otto anni; il 10 luglio 1981 con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, con il Monte dei Paschi di Siena, con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, la Cassa di risparmio di La Spezia e la Cassa di risparmio di Savona, per l'espletamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1980-81 prorogabile per i successivi bienni fino al massimo di otto anni, rispettivamente, nella Lombardia, nell'Umbria e nella Toscana, nelle Venezie, nella Liguria il 14 luglio 1981 con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, con la Cassa di risparmio in Bologna, con la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, con la Cassa di risparmio di Puglia, con la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, con il Banco di Sardegna, per l'espletamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati per il biennio 1980-81 prorogabile per i successivi bienni fino al massimo di otto anni, rispettivamente, nel Piemonte, nell'Emilia-Romagna, nell'Abruzzo e nel Molise, nelle Puglie, nella Calabria e nella Basilicata, nella Sardegna; il 27 luglio 1981 con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'espletamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nelle Marche per il biennio 1980-81 prorogabile per i successivi bienni fino al massimo di otto anni.

(1494)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1982, sulla proposta del Ministro della sanità, sono state conferite le seguenti ricompense « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Alessandro dott. Antonino magg. gen.le chimico;
Cavallo prof. Giorgio;
Fabrizi dott. Francesco col. medico;
Lanzarini prof. Gianfranco;
Lenti prof. Gianfranco;
Marangoni dott. Luigi, alla memoria;
Morone prof. Giulio;
Polizzi prof. dott. Francesco;
Ribuffo prof. Antonio;
Rondanelli prof. Renato;
Rosso prof. Camillo;
Segala dott. Umberto col. medico;
Vercellotti Dall'Aglio prof. Ermanno.

Medaglia d'argento

Ciurlo prof. Giuseppe;
Cottarelli dott. Celeste;
D'Ascenzo dott. Elio;
Labriola prof. Ernesto;
Torre col. Fausto;
Sanguigno dott. Lorenzo.

Attestazione

D'Angelo dott. Renato.

(1453)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

« 74-VA »: Lattuada Adriano, in Cassano Magnago;
« 199-VA »: Scaltritti Carlo, in Jerago.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Lattuada Adriano, con sede in Cassano Magnago, via De Gasperi, 13, assegnataria del marchio in oggetto ha dichiarato nei modi di legge che n. 9 punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Varese.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Scaltritti Carlo, con sede in Jerago, via Cavour, 1, assegnataria del marchio in oggetto, ha dichiarato nei modi di legge che n. 4 punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Varese.

(1520)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Certificato nominativo dei B.T.N. 5% di scadenza 1° aprile 1975 n. 787 di nominali 60.000 intestato a Capaldo Rosaria, nata a Napoli il 10 aprile 1956, minore sotto p.p. della madre Esposito Attilia, nata a Portici il 24 agosto 1919, vedova Capaldo, domiciliata a Napoli. *Avvertenza*: proviene da reimpiego giusto decreto 21 luglio 1966 del giudice tutelare di Napoli e domanda 21 ottobre 1966 del D'Acunto Donato.

Certificato nominativo dei B.T.N. 5% di scadenza 1° aprile 1975 n. 788 di nominali 60.000 intestato a Capaldo Carolina, nata a Napoli il 17 settembre 1958, minore sotto la p.p. della madre Esposito Attilia, nata a Portici il 24 agosto 1919, vedova Capaldo, domiciliata a Napoli. *Avvertenza*: come sopra.

Certificato nominativo dei B.T.N. 5% di scadenza 1° aprile 1975 n. 789 di nominali 60.000 intestato a Capaldo Silvia, nata a Napoli il 6 aprile 1961, minore sotto la p.p. della madre Esposito Attilia, nata a Portici il 24 agosto 1919, vedova Capaldo, domiciliata a Napoli. *Avvertenza*: come sopra.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(1512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 19 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1312,55	1312,55	—	1312,55	1312,50	1312,50	1312,45	1312,55	1312,55	1312,55
Dollaro canadese	1076,50	1076,50	—	1076,50	1076 —	1076,45	1076,44	1076,50	1076,50	1076,50
Marco germanico	551 —	551 —	—	551 —	550,50	551 —	550,95	551 —	551 —	551 —
Fiorino olandese	501,03	501,03	—	501,03	500 —	501,05	500,85	501,03	501,03	501,05
Franco belga	29,32	9,32	—	29,32	29,25	29,30	29,31	29,32	29,32	29,30
Franco francese	211,10	211,10	—	211,10	210,90	211,10	211,35	211,10	211,10	211,10
Lira sterlina	2366,50	2366,50	—	2366,50	2364 —	2366,45	2369 —	2366,50	2366,50	2366,50
Lira irlandese	1919,80	1919,80	—	1919,80	1912 —	—	1915 —	1919,80	1919, 0	—
Corona danese	162,60	162,60	—	162,60	162,25	162,50	162,50	162,60	162,60	162,60
Corona norvegese	217,68	217,68	—	217,68	217,40	217,65	217,70	217,68	217,68	217,70
Corona svedese	224,53	224,53	—	224,53	224,25	224,50	224,60	224,53	224,53	224,55
Franco svizzero	691,90	691,90	—	691,90	691 —	691,85	692,30	691,90	691,90	691,90
Scellino austriaco	78,408	78,408	—	78,408	78,35	78,35	78,50	78,408	78,408	78,40
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	18,75	18,80	18,60	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,54	12,54	—	12,54	12,53	12,55	12,55	12,54	12,54	12,55
Yen giapponese	5,395	5,395	—	5,395	5,35	5,39	5,4030	5,395	5,395	5,40
E.C.U.	1322,14	1322,14	—	1322,14	—	—	1322,14	1322,14	1322,14	—

Media dei titoli del 19 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,375
» 5,50 % » » 1968-83	95,375
» 5,50 % » » 1969-84	83,475
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,025
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,50
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,725
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,400
» » » » 1- 3-1981/84	98,675
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,475
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,550
» » » 15 % 1- 1-1983	97 —
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	90,250
» » » 12 % 1- 1-1984	88,900
» » » 12 % 1- 4-1984	87,475
» » » 12 % 1-10-1984	85,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1312,50
Dollaro canadese	1076,470
Marco germanico	550,975
Fiorino olandese	500,940
Franco belga	29,315
Franco francese	211,225
Lira sterlina	2367,750
Lira irlandese	1915,40
Corona danese	162,550
Corona norvegese	217,690
Corona svedese	224,565
Franco svizzero	692,100
Scellino austriaco	78,454
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,545
Yen giapponese	5,399
E.C.U.	1322,14

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 22 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1312,55	1312,55	1312,50	1312,55	1312,50	1312,50	1312,45	1312,55	1312,55	1312,55
Dollaro canadese	1075,90	1075,90	1076 —	1075,90	1075 —	1075,80	1075,60	1075,90	1075,90	1075,90
Marco germanico	549,72	549,72	549,80	549,72	549,50	549,70	549,75	549,72	549,72	549,70
Fiorino olandese	498,36	498,36	498,60	498,36	498,25	498,35	498,60	498,36	498,36	498,35
Franco belga	29,245	29,245	29,25	29,245	29,25	29,25	29,25	29,245	29,245	29,25
Franco francese	210,31	210,31	210,75	210,31	210,15	210,30	210,10	210,31	210,31	210,30
Lira sterlina	2367,30	2367,30	2368 —	2367,30	2366 —	2367,25	2367,50	2367,30	2367,30	2367,30
Lira irlandese	1910,50	1910,50	1911 —	1910,50	1909 —	—	1915 —	1910,50	1910,50	—
Corona danese	162,15	162,15	162,20	162,15	162 —	162,10	162,16	162,15	162,15	162,15
Corona norvegese	217,18	217,18	217,40	217,18	217,15	217,20	217,40	217,18	217,18	217,20
Corona svedese	224,10	224,10	224 —	224,10	224 —	224,05	224,11	224,10	224,10	224,10
Franco svizzero	690,45	690,45	690,25	690,45	689,75	690,40	690,55	690,45	690,45	690,45
Scellino austriaco	78,20	78,20	78,25	78,20	78,20	78,15	78,35	78,20	78,20	78,20
Escudo portoghese	18,64	18,64	18,65	18,64	18,60	18,65	18,60	18,64	18,64	18,65
Peseta spagnola	12,462	12,462	12,46	12,462	12,45	12,45	12,47	12,462	12,462	12,45
Yen giapponese	5,377	5,377	5,37	5,377	5,37	5,3	5,371	5,377	5,377	5,37
E.C.U.	1318,84	1318,84	—	1318,84	—	—	1318,84	1318,84	1318,84	—

Media dei titoli del 22 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	95,375
» 5,50 % » » 1969-84	83,475
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,025
» 9 % » » 1975-90	75,675
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,750
» » » » 1- 7-1980/82	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,700
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,425
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,600
» » » 15 % 1- 1-1983	97,050
» » » 18 % 1- 7-1983	99,700
» » » 12 % 1-10-1983	90,225
» » » 12 % 1- 1-1984	88,700
» » » 12 % 1- 4-1984	87,550
» » » 12 % 1-10-1984	85,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1312,50
Dollaro canadese	1075,75
Marco germanico	549,735
Fiorino olandese	498,48
Franco belga	29,247
Franco francese	210,205
Lira sterlina	2367,40
Lira irlandese	1912,750
Corona danese	162,155
Corona norvegese	217,29
Corona svedese	224,105
Franco svizzero	690,500
Scellino austriaco	78,275
Escudo portoghese	18,620
Peseta spagnola	12,466
Yen giapponese	5,374
E.C.U.	1318,840

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 23 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,80	1318,80	1314,90	1318,80	1314,75	1314,75	1314,70	1318,80	1318,80	1314,80
Dollaro canadese	1078,10	1078,10	1078 —	1078,10	1078 —	1078,05	1078,30	1078,10	1078,10	1078,10
Marco germanico	549,21	549,21	549,10	549,21	549,50	549,20	549,30	549,21	549,21	549,20
Fiorino olandese	496,99	496,99	497,15	496,99	497 —	496,95	496,80	496,99	496,99	497 —
Franco belga	29,10	29,10	29,11	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10
Franco francese	209,64	209,64	210 —	209,64	209,65	205,65	209,68	209,64	209,64	209,65
Lira sterlina	2370,30	2370,30	2372 —	2370,30	2370 —	2370,25	2370,25	2370,30	2370,30	2370,30
Lira irlandese	1910 —	1910 —	1911 —	1910 —	1909 —	—	1905 —	1910 —	1910 —	—
Corona danese	161,47	161,47	161,50	161,47	161,50	161,45	161,50	161,47	161,47	161,50
Corona norvegese	217,07	217,07	217,20	217,07	217,20	217,05	216,94	217,07	217,07	217,10
Corona svedese	223,80	223,80	233,90	223,80	223,90	223,75	223,95	223,80	223,80	223,80
Franco svizzero	691,60	691,60	691,65	691,60	691,30	691,55	690,80	691,60	691,60	691,60
Scellino austriaco	78,07	78,07	78,15	78,07	78,10	78,10	78,104	78,07	78,07	78,10
Escudo portoghese	18,64	18,64	18,65	18,64	18,65	18,65	18,60	18,64	18,64	18,65
Peseta spagnola	12,347	12,347	12,445	12,347	12,45	12,60	12,452	12,347	12,347	12,45
Yen giapponese	5,356	5,356	5,3650	5,356	5,35	5,36	5,352	5,356	5,356	5,35
E.C.U.	1316,87	1316,87	—	1316,87	—	—	1316,87	1316,87	1316,87	—

Media dei titoli del 23 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95 —
» 5,50 % » » 1968-83	91,375
» 5,50 % » » 1969-84	83,475
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,350
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,675
» » » » 1- 5-1980/82	99,650
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,700
» » » » 1- 7-1980/82	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,275
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	98,725
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,425
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,575
» » » 15 % 1- 1-1983	97,055
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,250
» » » 12 % 1- 1-1984	88,525
» » » 12 % 1- 4-1984	87,575
» » » 12 % 1-10-1984	85,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1314,75
Dollaro canadese	1078,20
Marco germanico	549,255
Fiorino olandese	496,895
Franco belga	29,10
Franco francese	209,66
Lira sterlina	2370,275
Lira irlandese	1907,50
Corona danese	161,485
Corona norvegese	217,005
Corona svedese	223,875
Franco svizzero	691,20
Scellino austriaco	78,087
Escudo portoghese	18,62
Peseta spagnola	12,444
Yen giapponese	5,354
E.C.U.	1316,87

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza 27 febbraio 1982, n. 19. Proroga al 9 marzo 1982 del termine per l'attuazione da parte dell'amministrazione comunale di Salerno del programma di realizzazione di alloggi previsto dalla legge 15 maggio 1981, n. 219 e dagli articoli 4 e 6 dell'ordinanza 16 novembre 1981, n. 433.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, disciplina della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge il 15 maggio 1981, n. 219;

Vista la ordinanza n. 323 emanata in data 16 giugno 1981 dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 219;

Vista la successiva ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 apportante alcune modifiche alla citata ordinanza n. 323 e dettante alcune norme integrative a quelle previste dalla stessa;

Considerato che l'art. 7 della predetta ordinanza n. 433 prevede il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 della ordinanza stessa nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma secondo, pag. 9;

Considerato che il comune di Salerno non ha provveduto alla attuazione di tali adempimenti entro il termine in tal modo computato e scadente il 22 febbraio 1982 e preso atto degli argomenti addotti dal comune stesso in merito alle cause di tale ritardo;

Ritenuto di dover prorogare i termini previsti dal citato art. 7 onde rendere possibile la realizzazione del programma di realizzazione alloggi da parte del comune di Salerno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni anteriore disposizione;

Dispone:

In deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, il termine per l'attuazione da parte dell'amministrazione comunale di Salerno di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della citata ordinanza n. 433 nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma secondo, pag. 9, viene prorogato alla data del 9 marzo 1982.

Napoli, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1510)

Ordinanza 27 febbraio 1982, n. 20. Proroga al 15 marzo 1982 del termine per l'attuazione da parte dell'amministrazione comunale di Torre del Greco del programma di realizzazione di alloggi previsto dalla legge 15 maggio 1981, n. 219 e dagli articoli 4 e 6 dell'ordinanza del 16 novembre 1981, n. 433.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, disciplina della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge il 15 maggio 1981, n. 219;

Vista la ordinanza n. 323 emanata in data 16 giugno 1981 dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 219;

Vista la successiva ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981 apportante alcune modifiche alla citata ordinanza n. 323 e dettante alcune norme integrative a quelle previste dalla stessa;

Considerato che l'art. 7 della predetta ordinanza n. 433 prevede il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per l'attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 della ordinanza stessa nonché di quanto stabilito dall'ordinaza n. 323 al paragrafo attuazione degi interventi, comma secondo, pag. 9;

Considerato che il comune di Torre del Greco non ha provveduto all'attuazione di tali adempimenti entro il termine in tal modo computato e scadente il 15 gennaio 1982 e preso atto degli argomenti addotti dal comune stesso in merito alle cause di tale ritardo;

Ritenuto di dover prorogare i termini previsti dal citato art. 7 onde rendere possibile la realizzazione del programma di realizzazione alloggi da parte del comune di Torre del Greco;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni anteriore disposizione;

Dispone:

In deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 433 del 16 novembre 1981, il termine per l'attuazione da parte dell'amministrazione comunale di Torre del Greco di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della citata ordinanza n. 433 nonché di quanto stabilito dall'ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma secondo, pag. 9, viene prorogato alla data del 15 marzo 1982.

Napoli, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1511)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 1982, n. 14170 resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Milano, adottato con deliberazione consiliare 8 aprile 1981, n. 554.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 17 novembre 1981, n. 1454.

(1541)

PROVINCIA DI BOLZANO

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « San Vigilio »

Con decreto dell'assessore alla sanità 26 ottobre 1981, n. 28/81, la società S.A.O.M. di Merano è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « San Vigilio », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1803, con descrizione in lingua italiana ed in lingua tedesca. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1543)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a tre posti di conservatore (settimo livello), nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinarsi alle sedi di servizio vacanti in Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo e ultimo comma, 33, primo comma, 128 capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Considerato che, per il numero dei posti da mettere a concorso, non è possibile effettuare alcuna riserva a favore del personale di cui all'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di conservatore in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare alle sedi di servizio vacanti in Sardegna.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto nell'Amministrazione di grazia e giustizia che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

I vincitori dovranno prestare effettivo servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sede nella Sardegna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il 35° anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo nello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale e sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il 31 marzo 1982 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1982. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'Ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il

grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso costituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di questo ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio Centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore (settimo livello) e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nella regione Sardegna.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 395

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . . (provincia di . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 per sedi della regione Sardegna.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . . . presso l'Università . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .;

allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di . . . . in data . . . . . .
(ovvero: allega ricevuta n. . . . in data . . . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato all'archivio notarile di (5) . . . .

Data . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

Archivio notarile di Cagliari c/c 10/190;
Archivio notarile di Torino c/c 11020104;
Archivio notarile di Milano c/c 18724203;
Archivio notarile di Bologna c/c 13331400;
Archivio notarile di Roma c/c 31492002;
Archivio notarile di Napoli c/c 00160804;
Archivio notarile di Palermo c/c 11148905.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(1522)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella posizione iniziale della qualifica di « assistente » (ex carriera di concetto) del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella posizione iniziale della qualifica di « assistente », in prova (ex carriera di concetto), del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31 (c.a.p. 00187).

Ai sensi degli articoli 10 e 61 del vigente regolamento organico del personale, uno dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo della Cassa, appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissibilità della domanda o con almeno quattro anni di anzianità ed in possesso di diploma di scuola media di primo grado.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, parificato o legalmente riconosciuto; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno trasmettersi alla Direzione generale della Cassa - Ufficio del personale, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati, previa richiesta, potranno ricevere copia integrale del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, ovvero prenderne visione presso gli uffici della Direzione generale della Cassa.

(1560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di consigliere e di commesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 25 giugno 1981 il decreto ministeriale 26 giugno 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a centoventi posti, elevati e centoquarantasette, di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva delle intendenze di finanza indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 11 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 20 giugno 1981 il decreto ministeriale 4 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso circoscrizionale, per titoli, a cinque posti, elevati ad otto, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

(1561)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di centoquindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1980, registro n. 18 Difesa, foglio n. 1, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centoquindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1981, registro n. 9 Difesa, foglio n. 297, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1981, con il quale il ten. col. c. s.p.e. Manna Bonaventura è stato sostituito dal ten. colonnello a. s.p.e. Rossi Gianfranco nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centoquindici sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1980, citato nelle premesse:

1) s.ten. a. Vinciguerra Paolo (nato il 14 maggio 1956) . . . . punti 32,300
2) ten. f. Talpo Roberto (nato il 13 dicembre 1954) . . . . » 31,572
3) s.ten. g. Franchi Paolo (nato il 5 dicembre 1951) . . . . » 29,566
4) s.ten. g. Rollini Irmo (nato il 12 aprile 1957) . . . . » 29,450
5) s.ten. a. Rossi Marco (nato il 9 novembre 1958) . . . . » 29,300
6) s.ten. g. Argentieri Mauro (nato il 17 febbraio 1954) . . . . » 28,833
7) ten. f. Di Dio Carmelo (nato il 10 novembre 1954) . . . . » 28,126
8) ten. a. Milano Ciro (nato il 16 febbraio 1957) . . . . » 28,098
9) ten. g. Pedalino Sebastiano (nato il 28 agosto 1954) . . . . » 28,023
10) s.ten. g. Del Grosso Giuseppe (nato il 21 settembre 1955) . . . . » 28,000
11) s.ten. a. Lo Piccolo Alessandro (nato il 3 luglio 1957) . . . . » 27,916
12) s.ten. f. Amadei Massimo (nato il 2 luglio 1958) . . . . » 27,733

13) s.ten. f. Gaudio Vincenzo (nato il 20 marzo 1950) . . . . punti 27,683
14) s.ten. f. Rizzo Francesco (nato il 28 giugno 1956) . . . . » 27,650
15) s.ten. g. Porcu Giampietro (nato il 10 settembre 1955) . . . . » 27,600
16) ten. g. Fratangeli Govanni (nato il 6 maggio 1956) . . » 27,535
17) s.ten. f. Amato Francesco (nato il 21 aprile 1954) . . . . » 27,516
18) s.ten. f. Giannetta Carlo (nato il 6 ottobre 1956) . . . . . . » 27,482
19) s.ten. f. Rossi Bruno (nato il 30 settembre 1956) . . . . » 27,466
20) ten. c. Marino Giuseppe (nato il 14 febbraio 1951) . . . » 27,249
21) s. ten. f. Ferreri Alberto (nato il 26 novembre 1959) . . . . . » 27,200
22) s.ten. f. Ferraro Everino (nato il 14 dicembre 1959) . . » 27,166
23) s.ten. g. Quagliarella Antonio (nato il 27 ottobre 1958) . . . . . . » 27,166
24) s.ten. f. Di Pietro Claudio (nato il 30 aprile 1954) . . . . » 27,100
25) s.ten. a. Franza Francesco (nato il 21 giugno 1957) . . . . » 27,100
26) s.ten. f. Cuzzelli Giorgio (nato il 24 luglio 1957) . . . » 27,058
27) s.ten. f. Caula Aurelio (nato il 26 giugno 1956) . . . . . » 26,956
28) s.ten. f. Ranieri Mario (nato il 2 gennaio 1955) . . . . » 26,933
29) s.ten. c. D'Angelo Vincenzo (nato il 27 gennaio 1956) . . . . » 26,883
30) s.ten. a. Angelini Damiano Matteo (nato il 21 settembre 1958) . . . . » 28,866
31) s.ten. f. Magnotta Francesco (nato il 21 ottobre 1953) . . . . » 26,849
32) s.ten. f. Bertolini Paolo (nato il 14 marzo 1955) . . . . » 26,833
33) s.ten. a. De Salvo Alfonso (nato il 21 agosto 1954) . . . . » 26,750
34) s.ten. f. Rossi Stefano (nato il 16 novembre 1959) . . . . » 26,740
35) s.ten. f. Scarlata Francesco (nato il 19 settembre 1958) . . . . » 26,696
36) s.ten. f. Loli Vittorio (nato il 20 dicembre 1954) . . . . » 26,693
37) s.ten. f. Di Marco Giuseppe (nato il 31 agosto 1956) . . . . » 26,566
38) s.ten. g. Di Prizio Giuseppe (nato l'8 novembre 1958) . . . . . » 26,516
39) s.ten. f. Zannetti Pier Giorgio (nato il 24 luglio 1958) . . . . » 26,516
40) s.ten. a. Triolo Vincenzo (nato il 21 luglio 1955) . . . . . . » 26,433
41) s.ten. f. Amadio Valtere (nato il 13 dicembre 1956) . . . . » 26,416
42) s.ten. f. Della Gatta Carlo (nato il 4 ottobre 1953) . . . . » 26,333
43) ten. g. Donato Santi (nato il 22 settembre 1957) . . . . » 26,316
44) s.ten. f. Gatti Leonardo (nato il 15 gennaio 1959) . . . . . . » 26,216
45) s.ten. f. Speranza Benedetto (nato il 19 agosto 1958) . . . . » 26,200
46) s.ten. g. Basile Emanuele (nato il 15 settembre 1955) . . . » 26,166
47) s.ten. g. Chifari Pietro (nato il 10 gennaio 1959) . . . . . » 26,111
48) s.ten. g. Atanasi Lorenzo (nato il 3 febbraio 1954) . . . . » 26,033
49) s.ten. a. Sbarra Giorgio (nato il 20 aprile 1958) . . . . » 26,033
50) s.ten. f. Zavatta Enea (nato il 20 marzo 1957) . . . . . » 26,025
51) s.ten. f. Bonavoglia Elio (nato il 24 aprile 1957) . . . . » 26,016
52) s.ten. a. Buffelli Cosimo Ilio (nato il 15 aprile 1957) . . . . » 26,000
53) s.ten. f. Tranchina Rosolino (nato il 14 marzo 1956) . . . . punti 25,916
54) s.ten. g. Coccia Francesco (nato il 1° maggio 1957) . . . . » 25,883
55) s.ten. a. De Maglie Antonio (nato il 22 luglio 1954) . . . . » 25,870
56) ten. f. Ternelli Carlo (nato il 25 maggio 1953) . . . . » 25,787
57) s.ten. f. Oddo Marcello (nato il 17 dicembre 1955) . . . . » 25,783
58) s.ten. c. Visone Domenico (nato il 1° settembre 1954) . . . . » 25,550
59) s.ten. g. Campagna Antonello (nato il 26 dicembre 1958) . . . . » 25,533
60) s.ten. g. Salvati Agostino (nato il 21 ottobre 1956) . . . . » 25,416
61) s.ten. a. Britti Francesco (nato il 23 agosto 1952) . . . . » 25,400
62) s.ten. f. Ricciarelli Tito (nato il 10 febbraio 1956) . . . . » 25,390
63) s.ten. f. Asnicar Stefano (nato il 6 marzo 1956) . . . . » 25,333
64) s.ten. a. Sorrenti Carlo (nato il 22 dicembre 1958) . . . . » 25,300
65) s.ten. f. Iafusco Alfonso (nato il 26 marzo 1957) . . . . » 25,216
66) s.ten. c. Turco Mariano (nato il 20 gennaio 1958) . . . . » 25,100
67) s.ten. g. Ricciato Nazzareno (nato il 2 febbraio 1958) . . . . » 25,015
68) s.ten. f. Silverio Antonio (nato il 23 marzo 1953) . . . . » 24,983
69) s.ten. f. Lintozzi Maurizio (nato il 9 ottobre 1954) . . . . » 24,739
70) s.ten. a. Migliaccio Antonio (nato il 21 maggio 1958) . . . . » 24,730
71) s.ten. g. Gasperini Enzo (nato il 15 maggio 1954) . . . . » 24,633
72) s.ten. g. Conte Giuseppe (nato il 31 maggio 1958) . . . . » 24,466

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. a. Vinciguerra Paolo . . . . . punti 32,300
2) ten. f. Talpo Roberto . . . . . . » 31,572
3) s. ten. g. Franchi Paolo . . . . . . » 29,566
4) s. ten. g. Rollini Irmo . . . . . . » 29,450
5) s. ten. a. Rossi Marco . . . . . . » 29,300
6) s. ten. g. Argentieri Mauro . . . . . » 28,833
7) ten. f. Di Dio Carmelo . . . . . . » 28,126
8) ten. a. Milano Ciro . . . . » 28,098
9) ten. g. Pedalino Sebastiano . . . . . » 28,023
10) s. ten. g. Del Grosso Giuseppe . . . . » 28,000
11) s. ten. a. Lo Piccolo Alessandro . . . . » 27,916
12) s. ten. f. Amadei Massimo . . . . . » 27,733
13) s. ten. f. Gaudio Vincenzo . . . . . » 27,683
14) s. ten. f. Rizzo Francesco . . . . . » 27,650
15) s. ten. g. Porcu Giampietro . . . . . » 27,600
16) ten. g. Fratangeli Giovanni . . . . . » 27,535
17) s. ten. f. Amato Francesco . . . . . » 27,516
18) s. ten. f. Giannetta Carlo . . . . . » 27,482
19) s. ten. f. Rossi Bruno . . . . . . » 27,466
20) ten. c. Marino Giuseppe . . . . . . » 27,249
21) s. ten. f. Ferreri Alberto . . . . . . » 27,200
22) s. ten. g. Quagliarella Antonio, nato il 27 ottobre 1958 . . . . » 27,166
23) s. ten. f. Ferraro Everino, nato il 14 dicembre 1959 . . . . » 27,166
24) s. ten. f. Di Pietro Claudio, nato il 30 aprile 1954 . . . . » 27,100
25) s. ten. a. Franza Francesco, nato il 21 giugno 1957 . . . . » 27,100
26) s. ten. f. Cuzzelli Giorgio . . . . . » 27,058
27) s. ten. f. Caula Aurelio . . . . . » 26,956
28) s. ten. f. Ranieri Mario . . . . . . » 26,933

29) s. ten. c. D'Angelo Vincenzo . . punti 26,883
30) s. ten. a. Angelini Damiano Matteo . » 26,866
31) s. ten. f. Magnotta Francesco . » 26,849
32) s. ten. f. Bertolini Paolo . . . » 26,833
33) s. ten. a. De Salvo Alfonso . » 26,750
34) s. ten. f. Rossi Stefano . . » 26,740
35) s. ten. f. Scarlata Francesco . » 26,696
36) s. ten. f. Loli Vittorio . . . » 26,693
37) s. ten. f. Di Marco Giuseppe . . » 26,566
38) s. ten. f. Zannetti Pier Giorgio, nato il 24 luglio 1958 . . » 26,516
39) s. ten. g. Di Prizio Giuseppe, nato l'8 novembre 1958 . . . » 26,516
40) s. ten. a. Triolo Vincenzo . . » 26,433
41) s. ten. f. Amadio Valtere . . » 26,416
42) s. ten. f. Della Gatta Carlo . . » 26,333
43) ten. g. Donato Santi . . » 26,316
44) s. ten. f. Gatti Leonardo . . » 26,216
45) s. ten. f. Speranza Benedetto . . » 26,200
46) s. ten. g. Basile Emanuele . . » 26,166
47) s. ten. g. Chifari Pietro . . » 26,111
48) s. ten. g. Atanasi Lorenzo, nato il 3 febbraio 1954) . . . » 26,033
49) s. ten. a. Sbarra Giorgio, nato il 20 aprile 1958 . . » 26,033
50) s. ten. f. Zavatta Enea . . » 26,025
51) s. ten. f. Bonavoglia Elio . . » 26,016
52) s. ten. a. Buffelli Cosimo Ilio . . » 26,000
53) s. ten. f. Tranchina Rosolino . . . . » 25,916
54) s. ten. g. Coccia Francesco . . . » 25,883
55) s. ten. a. De Maglie Antonio . . » 25,870
56) ten. f. Ternelli Carlo . . . . . » 25,787
57) s. ten. f. Oddo Marcello . . . . » 25,783
58) s. ten. c. Visone Domenico . . » 25,550
59) s. ten. g. Campagna Antonello . » 25,533
60) s. ten. g. Salvati Agostino . . » 25,416
61) s. ten. a. Britti Francesco . . . » 25,400
62) s. ten. f. Ricciarelli Tito . . » 25,390
63) s. ten. f. Asnicar Stefano . . . . » 25,333
64) s. ten. a. Sorrenti Carlo . . . . . » 25,300
65) s. ten. f. Iafusco Alfonso . . . . » 25,216
66) s. ten. c. Turco Mariano . . . . » 25,100
67) s. ten. g. Ricciato Nazzareno . . . » 25,015
68) s. ten. f. Silverio Antonio . » 24,983
69) s. ten. f. Lintozzi Maurizio . . » 24,739
70) s. ten. a. Migliaccio Antonio . . . » 24,730
71) s. ten. g. Gasperini Enzo . . . . » 24,633
72) s. ten. g. Conte Giuseppe . . » 24,466

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 247

(1217)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1982 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1) D'Ancona Antonio . . . . . punti 123,025 su 150
2) Marchese Francesco . . . . » 114,942 »
3) Antinori Giovanni . . . . » 114,498 »
4) Zoia Mario . . . . » 113,580 »
5) Cerutti Gianfranco . . . . » 111,892 »
6) Mangiaterra Giuseppe . . . . » 110,833 »
7) Fiora Sergio . . . . . . » 109,765 »
8) Rava Beniamino . . . . . » 108,673 »
9) Maiorana Giulio . . . . . » 108,638 »
10) Genoviva Giovanni . . . . » 107,090 »
11) Sevieri Enzo . . . . . . » 107,078 »
12) Sinini Giuseppe . . . . . » 107,052 »
13) Centonze Gaspare . . . . . » 106,840 »
14) Boianelli Fernando . . . . » 105,740 »
15) Bruschi Vinicio . . . . . » 105,395 »
16) Salerno Vincenzo . . . . » 105,242 »
17) Mignone Pasquale . . . . . » 104,347 »
18) Di Bennardo Carmelo . . . . » 102,326 »
19) Lazzano Giuseppe . . . . » 87,840 »
20) Mangiameli Sebastiano . . . » 72,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(1550)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico del lavoro presso il presidio C.S.Z. Gallarate 3/est di Cassano Magnago;

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale « A. Bellini » di Somma Lombardo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(218/S)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto presso la divisione di medicina generale del presidio ospedaliero di Aosta

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso la divisione di medicina generale del presidio ospedaliero di Aosta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(227/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente presso il servizio speciale di neurologia e neurofisiopatologia del presidio ospedaliero di Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente presso il servizio speciale di neurologia e neurofisiopatologia del presidio ospedaliero di Aosta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(228/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli istituti ospitalieri di Verona

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso gli istituti ospitalieri di Verona, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione oculistica.

Centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di aiuto della divisione di urologia (a tempo pieno).

Ospedale G. Fracastoro - Chievo:

un posto di assistente della divisione di tisiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Verona.

(222/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 81 del 24 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico chimico per la sede di Ancona, di collaboratore laureato biologo per il dipartimento ricerche di Ancona e di aiuto cuoco per la sede di Roma; riapertura dei termini del concorso a posti di infermiere generico e capo-sala per la sede di Fermo.

Unità sanitaria locale BA 18, in Putignano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio cucina presso il presidio ospedaliero « S. Michele in Monte Laureato » di Putignano.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1982, n. 3/65/Legisl.

Legge regionale 4 agosto 1971, n. 25 - Modifica del regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 23 *febbraio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16422 del 31 dicembre 1981;

Ravvisata la opportunità di una più completa definizione nell'art. 4, lettera *c*), del decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, delle situazioni valanghive in zone interessate allo sviluppo di linee funiviarie;

Ritenuta l'esigenza di tutelare dai pericoli di frane e valanghe il tracciato sul quale insiste l'impianto e prevedendo tuttavia che ai fini della tutela dell'esercizio possano essere adottati strumenti di prevenzione e/o di salvaguardia;

Decreta:

1) La lettera *c*) dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« *c*) un parere dell'ufficio forestale competente sulla situazione della zona interessata al tracciato della linea per quanto concerne i pericoli di caduta di frane e valanghe. Nella formulazione del parere, l'ufficio forestale deve tener conto, oltre che degli elementi morfologici, anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona medesima e può indicare gli eventuali sistemi di prevenzione e di salvaguardia, ivi compresi interventi di difesa attiva e/o passiva, cui subordinare la costruzione e l'esercizio degli impianti.

Il parere favorevole alla costruzione dell'impianto può essere rilasciato anche per le zone che possono, in condizioni del tutto eccezionali, essere soggette al pericolo di valanghe, purché sia espressamente prevista quale misura di salvaguardia della pubblica incolumità, la istituzione, durante l'esercizio, di un apposito organo consultivo locale che fornisca tempestivi elementi di giudizio sulla situazione nivo-meteorologica, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 16.

Il parere rilasciato dall'ufficio forestale deve essere accompagnato da una carta topografica in scala 1 : 25.000 in cui è segnato il tracciato della linea e sulla quale è apposto, per previa visione, il timbro dell'ufficio forestale dichiarante e la firma del suo capo.

Tale carta topografica può essere anche la medesima di cui al punto *a*) »;

2) All'art. 16, dopo il primo comma è introdotto il seguente nuovo comma:

« Nel caso in cui l'impianto è ubicato in zone che possono essere soggette, a giudizio dell'ufficio forestale competente, in condizioni nivo-meteorologiche eccezionali, al pericolo di valanghe, l'ispettorato generale trasporti può disporre che l'esercizio sia effettuato a condizione che sia istituito un apposito organo consultivo locale che fornisca al concessionario o all'autorità di pubblica sicurezza locale elementi di giudizio sulla situazione nivo-meteorologica ai fini della sospensione del servizio ogni qualvolta si rilevi una situazione di pericolo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 13 gennaio 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1982

(1335)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820840)